



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 61 DEL 30 gennaio 2019

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da M.A.C.E. S.r.l. – Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero di n. 17 alloggi E.R.P. sfitti Via Turati e Via Spartaco - Como – S.A. Comune di Como - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base d'asta: euro 799.668,12

PREC 242/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 124692 del 7 novembre 2017 presentata da M.A.C.E. S.r.l. con la quale l'istante lamenta di essere stato escluso dalla gara in oggetto, che era condotta attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per non aver prodotto la documentazione richiesta tramite soccorso istruttorio nei termini assegnati. In particolare l'istante rappresenta di aver ricevuto, da Sintel, "richiesta ufficiale a mezzo PEC" di integrazione documentale, sebbene non nell'area "Comunicazioni procedura", e di aver risposto al medesimo indirizzo PEC. Lamenta quindi l'esclusione dalla procedura sebbene il mancato utilizzo della predetta piattaforma non fosse previsto a pena di esclusione;

VISTA la memoria della S.A. prot. 102645 del 12 dicembre 2018 con cui essa riferisce che, in ossequio al disciplinare di gara, la regolarizzazione doveva essere effettuata tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" e che, attraverso tale canale, non giungeva alcuna comunicazione alla S.A.;

VISTO il disciplinare di gara punto 17) a tenore del quale «Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema», e il punto 19) secondo cui «Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione del soccorso istruttorio [...] il Presidente del seggio [...] procederà ad assegnare un termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta [...]; la mancata osservanza di tale termine determinerà l'esclusione dalla procedura di gara; [...] La regolarizzazione dovrà avvenire attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura"»;

VISTA la comunicazione via PEC da Sintel all'operatore economico M.A.C.E. S.r.l. con la quale la S.A. invitava a integrare la documentazione presentata entro un termine perentorio pena l'esclusione, con la



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

specificazione di «Non rispondere a questa e-mail, la casella non gestisce posta in entrata: per comunicare con la Stazione Appaltante utilizzare “Comunicazioni della procedura”»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il disciplinare chiariva che le comunicazioni e la regolarizzazione dovevano avvenire esclusivamente attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato “Comunicazioni della procedura”, e che la richiesta di integrazione documentale effettuata via pec e regolarmente ricevuta all'operatore economico ribadiva la necessità di utilizzare il predetto canale di comunicazione, e di non rispondere alla mail di inoltro; pertanto l'operatore economico, contravvenendo a tali indicazioni, non rispettava il termine perentorio assegnato;

RITENUTO quindi che l'esclusione appare legittima in quanto era chiaro che l'invio della documentazione doveva avvenire tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” e il mancato rispetto del termine assegnato era sanzionato con l'esclusione;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l'esclusione appare legittima in quanto era chiaro che l'invio della documentazione doveva avvenire tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” e il mancato rispetto del termine assegnato era sanzionato con l'esclusione.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito